




Roma

Decreto “CuraItalia”

Misure a sostegno della liquidità



Decreto “CuraItalia” – Misure a sostegno della liquidità

(art. 49) – Fondo Centrale di garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l'impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi.

L'articolo stabilisce che per nove mesi l'operatività del Fondo avrà delle modifiche nell'operatività.

A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE CURA ITALIA	PRIMA
Gratuità del Fondo	Il Fondo percepiva una commissione in percentuale sull'importo finanziato
Importo max per singola impresa 5 mln	2,5 mln
Copertura del fondo 80% in garanzia diretta per banche e intermediari finanziari, 90% in riassicurazione per i Confidi, a condizione che la garanzia di quest'ultimo non superi l'80%	Copertura legata alla fascia di rating attribuita dal Fondo all'impresa
E' ammessa la possibilità di rinegoziazioni del debito, purchè prevedano l'erogazione di credito aggiuntivo pari al 10% del residuo	Esclusa, a meno che non si trattasse di linee già garantite dal Fondo
Intervento Sezioni Speciali per innalzare la quota garantita	Possibilità già prevista, rafforzata dal Decreto
Automatismo dell'allungamento della garanzia del Fondo in caso di moratoria	Già prevista da Circolare MCC
La PD è determinata solo sulla base di indicatori economico/finanziari. Sono escluse le imprese classificate “a sofferenza” o “inadempienza probabile”	La PD è determinata sulla base di indicatori economico/finanziari e andamentali. Idem per le anomalie
Non è dovuta la commissione in caso di mancato perfezionamento	Era prevista una commissione di 300 euro per linea di credito
Cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie su finanziamenti destinati al settore turistico-alberghiero	Non previsto
Intervento con garanzia fino all'80% (90% in riassicurazione) per finanziamenti fino a 3.000 euro a favore di imprese e professionisti danneggiati. Gratuità del Fondo e assenza di valutazione.	Non previsto
Possibilità per gli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB di ottenere finanziamenti bancari finalizzati a reperire provvista necessaria a finanziarie start-up	Non previsto
Incremento a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili dagli Organismi di microcredito	25.000 euro
Incremento di 1,5 miliardi della dotazione del Fondo	

Decreto “CuraItalia” – Misure a sostegno della liquidità

(art. 56) • Misure di sostegno finanziario alle PMI colpite dall’epidemia Covid-19

1. Le Aperture di credito in c/c (scoperti) e gli anticipi esistenti alla data del 20 Febbraio 2020 o al 17 Marzo 2020 non possono essere revocati (totalmente o parzialmente) fino al 30 Settembre 2020.
2. E’ prevista la proroga dei contratti relativi a linee non rateali con scadenza fino al 30 Settembre, al 30 Settembre 2020.
3. Per mutui e finanziamenti con piani rateali il pagamento delle rate con scadenza fino al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 Settembre 2020 e l’importo delle rate “sospese” è dilazionato senza formalità e con modalità che non assicurino nuovi costi per le parti. L’impresa può chiedere la sospensione della sola quota capitale

La richiesta di moratoria deve essere comunicata alla banca unitamente a una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenza di liquidità conseguente all’epidemia.